

PATTO DI INTEGRITA'

Sottoscritto tra l'Università degli studi di Cagliari e l'operatore economico/gli operatori economici

Art. 1. Normativa di riferimento

Art. 1, comma 17, L. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione: "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) dell'Università degli studi di Cagliari <http://trasparenza.unica.it/corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-ptpc> che prevede l'adozione del Patto di integrità;

D.P.R. 62/2013 - Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto Rettorale 136 del 5 novembre 2013 e il Codice etico e di comportamento dell'Ateneo emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013 https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s10_ss02.page.

Art. 2. Finalità

1. Il presente Patto di integrità, di seguito Patto, stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Università degli studi di Cagliari (di seguito Università) e l'operatore economico, e in caso di operatore plurisoggettivo da ciascuno dei componenti, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. Il Patto costituisce parte essenziale dei documenti riguardanti la procedura di affidamento e del relativo contratto di appalto e la sua mancata sottoscrizione è causa di esclusione dalle procedure.

Art. 3. Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico, con la sottoscrizione del Patto:

1.1 dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Università e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali, vantaggi di qualsiasi natura o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.3 dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

1.4 si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione www.unica.it sottosezione "Prevenzione della corruzione" oppure al link <https://ac.unica.it/>, qualsiasi tentativo di illeciti, turbativa, irregolarità, o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto,

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Università stessa;

1.5 si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale nell'esercizio dei compiti loro assegnati del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni indicati siano osservati;

1.6 assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

1.7 dichiara di non trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo;

1.8 si impegna a non prendere alcun accordo che violerebbe le disposizioni legali vigenti, in particolare quelle della Legge sugli appalti pubblici o le norme sulla concorrenza e a non utilizzare in maniera estranea allo scopo specifico (ossia per ottenere un vantaggio economico, competitivo o un guadagno personale) le informazioni ottenute dall'ente appaltante nel quadro della procedura di appalto pubblico, e a non divulgarle a terzi;

1.9 di non aver erogato utilità o concluso contratti a titolo privato, nel biennio precedente, con i dipendenti dell'Università che prendono parte alle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto;

2. L'operatore economico aggiudicatario della procedura di appalto sottoscrive il relativo contratto e il Patto ne costituisce parte integrante e sostanziale; si impegna ad inserire l'obbligo ad accettare espressamente quanto convenuto con il presente Patto nei contratti stipulati o da stipulare con gli operatori economici subappaltatori, subcontraenti e ausiliari e avrà l'onere di pretenderne il rispetto.

3. L'operatore economico dichiara di aver preso visione della normativa di riferimento di cui all'art. 1 e in particolare del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo, tramite consultazione della documentazione (sostitutiva della consegna tramite e-mail) nei link sopra indicati, e si impegna a rispettarne gli obblighi di condotta previsti.

4. L'operatore economico dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Università che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'accertamento di tale situazione determina l'esclusione dalle procedure di affidamento come pure la risoluzione dei contratti eventualmente aggiudicati con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

5. L'operatore economico dichiara di non aver in atto contratti di lavoro subordinato o autonomo con dipendenti dell'Università e/o che gli stessi non hanno incarichi/cariche/quote di proprietà dell'operatore economico. La condizione deve permanere per tutta la durata dell'appalto/affidamento. L'accertamento di tale situazione determina l'esclusione dalle procedure di affidamento come pure la risoluzione dei contratti eventualmente aggiudicati con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva. Il presente comma non si applica agli spin-off dell'Università che sono disciplinati dal Regolamento spin-off.

Art. 4. Obblighi dell'Università

1. L'Università si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'articolo 14 - Rifiuto di doni e benefici, dell'articolo 16 - Conflitto di interessi, dell'articolo 19 - Prevenzione della corruzione, dell'articolo 20 - Contratti ed altri atti negoziali e dell'articolo 21 - Disposizioni speciali per il Direttore Generale, i dirigenti, il Direttore di dipartimento, il Presidente del consiglio di facoltà, il Direttore di centro o responsabile di struttura ex art. 25 del vigente Statuto - del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

Art. 5. Violazione del Patto di integrità

1. La violazione del Patto è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi a suo carico, può comportare, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- escussione della garanzia provvisoria;
- risoluzione o decadenza del contratto;
- escussione della garanzia definitiva;
- cancellazione dall'elenco degli operatori economici;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Università per 3 anni.

Art. 6. Efficacia del patto di integrità

1. Il Patto - e le sanzioni applicabili - hanno efficacia dal momento della presentazione delle offerte alle quali è collegato sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati, salvo proroghe concordate. Per i concorrenti che non risultano aggiudicatari il Patto è vincolante per il medesimo periodo delle candidature e offerte presentate.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra l'Università degli studi di Cagliari e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

3. Il contenuto del presente Patto può essere integrato in qualsiasi momento dall'eventuale Protocollo di legalità sottoscritto dall'Università.

Data

Per l'Università

Il Direttore Generale (Firmato digitalmente)

Il Rappresentante Legale

Firmato digitalmente